

Ritiene, in conseguenza, questa Direzione Generale che il predetto riconoscimento non possa mancare in tutte le ipotesi nelle quali, per univoca affermazione della dottrina medico-scientifica, ad una minorazione sia connaturata una situazione di svantaggio sociale, non altrimenti risolvibile da parte del soggetto.

Quanto sopra affermato, vale anche ad eliminare il timore espresso di un'estensione "automatica" dei benefici della legge quadro a categorie quali i beneficiari della legge n.18/1980 (e categorie affini) e a tutti i ciechi assoluti, poichè:

- i benefici diversi che derivino da norme diverse, tutte attualmente vigenti, trovano unico limite nelle eventuali modalità applicative indicate nelle norme medesime;
- la redazione del programma di cui all'art.7 assicura, tenuto conto della globalità della valutazione della situazione della persona handicappata che lo stesso richiede, l'equa attribuzione di benefici e interventi.

In tali considerazioni trovano risposta, a parere di questa Direzione Generale anche gli ultimi quesiti riportati nell'allegato della USL RI/1.

IL DIRETTORE GENERALE

Fito ZOTTA

amo



MINISTERO DELLA SANITA'
 DIR. GEN. SERV. MEDICINA SOCIALE
 Certifico che la presente copia è conforme
 all'originale e consta di otto fogli
 Roma, 18/1/1994

IL PRIMO DIRIGENTE
 (Firma) (FRATELLO)

Frattello